

REGOLAMENTO (CEE) N. 4023/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 41 paragrafo 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87⁽⁶⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4022/87 della Commissione⁽⁷⁾, ha deciso l'attuazione per la campagna 1987/1988 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, affinché tale misura contribuisca efficacemente al risanamento del mercato, è necessario aprire la distillazione per l'insieme dei vini da tavola; che tuttavia i prezzi minimi di acquisto dei vini consegnati alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è quindi necessario definire anche i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

considerando che, mancando una definizione comunitaria del vino rosato e in un intento di chiarezza, è opportuno precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi, data la stretta relazione economica esistente fra essi;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante il periodo di riferimento da stabilire;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare a 4 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1987/1988; che il quantitativo di vino da tavola prodotto, al quale va applicata tale percentuale, è quello che risulta dalla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenze di prodotti nel settore vitivinicolo⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2528/87⁽⁹⁾, nonché dai registri previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80⁽¹¹⁾;

considerando che in alcuni Stati membri in cui la produzione di vino è effettuata direttamente dai produttori di uve è possibile utilizzare, per determinare i quantitativi che possono essere distillati, un riferimento alla superficie coltivata; che tale metodo consente di ripartire più equamente il beneficio della misura, garantendo la stessa efficacia economica;

considerando che la distillazione di sostegno deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84⁽¹³⁾; che è inoltre opportuno ricordare, nel quadro di tale distillazione, le conseguenze di una mancata dichiarazione o della presentazione di dichiarazioni incomplete o inesatte;

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(6) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.

(7) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.

(9) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 11.

(10) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

(11) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

(12) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(13) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.